

Edizione di martedì 14 ottobre 2014

ACCERTAMENTO

[Incostituzionale la previsione prelevamento = compenso](#)

di Giovanni Valcarenghi

DIRITTO SOCIETARIO

[Trasformazione lecita fra impresa individuale e società unipersonale](#)

di Fabio Landuzzi

IVA

[Individuazione del luogo delle cessioni per i beni lavorati](#)

di Marco Peirolo

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[CFC a confronto quale preferire?](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

AGEVOLAZIONI

[L'inutile complicazione per "agevolare" i giovani agricoltori](#)

di Maurizio Tozzi

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Attenti alla finta email dell'Agenzia delle Entrate](#)

di Teamsystem.com

ACCERTAMENTO

Incostituzionale la previsione prelevamento = compenso

di **Giovanni Valcarenghi**

Il giorno
6 ottobre, la
Corte Costituzionale ha depositato la
sentenza n.228 con cui viene dichiarata
illegittima – con riferimento al mondo del
lavoro autonomo – la parte
dell'articolo 32 del DPR 600/1973, nella quale eventuali
prelevamenti dai conti correnti bancari (o, più in genere, dismissioni da rapporti finanziari) non
transitati nelle scritture contabili o privi del beneficiario,
si trasformano in presunti compensi.

Ormai abbiamo “smaltito” la notizia e si tratta ora di metabolizzarla, cercando di capire come questa sentenza possa cambiare lo scenario nel quale gli Uffici si sono mossi sinora.

La pronuncia è stata resa a seguito di una rimessione della
CTR Lazio del 2013 che,
coraggiosamente, ha
rilevato come i
precedenti approdi sulla materia fossero
completamente slegati da ciò che normalmente accade nella realtà professionale, con la
conseguente impossibilità di creare una assimilazione con il mondo delle imprese.

In pratica, ed in estrema sintesi,
veniva riscontrato che la norma:

1. **violerebbe il principio di capacità contributiva** di cui all'art. 53 Costituzione, oltre che dell'art. 3, rilevando che per il reddito da lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni logico presunte tra costi e ricavi tipiche del reddito d'impresa e il prelevamento sarebbe un «*fatto oggettivamente estraneo all'attività di produzione del reddito professionale*», idoneo a costituire un «*mero indice generale di spesa*». Inoltre, **la norma censurata sarebbe «irrazionale» qualunque sia la lettura ad essa data tra quelle possibili**: o la prova contraria che incombe al contribuente potrebbe ritenersi soddisfatta «*con la mera indicazione del beneficiario, divenendo, però, tanto irrazionale quanto inutile sul piano dell'accertamento dei maggiori redditi*» oppure – seguendo quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria – richiederebbe necessariamente anche la

giustificazione causale dei prelevamenti, così imponendo «*un adempimento aggiuntivo rispetto a quello rappresentabile sulla base di una lettura piana del testo normativo*»;

2. se **applicata agli anni d'imposta in corso o anteriori alla novella legislativa** (quindi sino al 2004), **comporterebbe** per i contribuenti professionisti **un onere probatorio imprevedibile e impossibile da assolvere**, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione e con il principio di tutela dell'affidamento, richiamato anche nell'art 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché con l'art. 111 della Costituzione per violazione del principio di parità delle parti.

La

seconda censura, peraltro attinente solo questioni di contenzioso ascrivibili alle annualità sino al 31.12.2014,

viene ritenuta inammissibile per una questione di natura “formale” e, pertanto, la lasciamo ai margini del commento.

Diversamente,

la questione è fondata in riferimento alle censure di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con conseguente assorbimento di quelle relative agli artt. 24 e 111.

Anche se

le figure dell'imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini, sussistono **specificità della categoria degli autonomi** che fanno ritenere **non legittimo l'utilizzo della medesima presunzione** per cui un prelevamento non giustificato costituirebbe un compenso.

Se, infatti,

il fondamento economico-contabile **di tale meccanismo** è stato ritenuto

congruente con il

fisiologico andamento dell'attività imprenditoriale, il quale è caratterizzato dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi (Corte Costituzionale, sentenza n. 225 del 2005), l'attività svolta dai

lavoratori autonomi, al contrario:

- si caratterizza per la **preminenza dell'apporto del lavoro proprio** e la marginalità dell'apparato organizzativo, con la conseguente irrazionalità nella valorizzazione di eventuali acquisti non fiscalizzati;
- rende credibile che **gli eventuali prelevamenti** (che peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi dell'Agenzia delle entrate) vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la **fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali**.

Infine, la Corte aggiunge (per fortuna!) che

la suddetta presunzione

non può nemmeno trovare

fondamento nella

generica esigenza di combattere l'evasione fiscale; casomai, tale esigenza sarebbe soddisfatta dalla recente produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari che, oltre ad essere uno strumento di lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di contrastare l'evasione o l'elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che si possono prestare ad operazioni "in nero".

Dunque,

la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito (rectius, compenso).

Per tali motivi,

la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole «o compensi». Ciò significa, evidentemente, che

la stessa presunzione rimane completamente operante per gli imprenditori.

Ci piace davvero questo approccio per il fatto che, a prescindere da valutazioni squisitamente giuridiche che non ci competono,

per una volta la logica prevale sulla esigenza di gettito. Insomma, dovrebbe essere finita l'era delle disposizioni "prenotate" o pilotate dall'Agenzia al solo fine di rendere più spediti gli accertamenti.

Inoltre, non va sottovalutato il fatto che si ribadisce il principio che le presunzioni legali fanno paura solo quando sono ragionevoli, mentre

restano sterili quando tale ragionevolezza manca; questo è un approdo davvero importante di cui dobbiamo fare tesoro, tanto per ribadire che gli accertamenti vanno fatti quando

l'evasione non solo è presunta, ma è anche dimostrata, nei fatti o sulla base di ragionamenti che trovino nella esperienza quotidiana un effettivo riscontro.

DIRITTO SOCIETARIO

Trasformazione lecita fra impresa individuale e società unipersonale

di Fabio Landuzzi

Il

Notariato del Triveneto, nella

Massima K.A.37 pubblicata nel mese di settembre 2014, affronta la discussione questione della legittimità della

trasformazione da società unipersonale

ad impresa individuale, e viceversa.

Il tema è da tempo ampiamente discusso in dottrina ed in giurisprudenza. A titolo esemplificativo, si rammenta un precedente giurisprudenziale negativo del

Tribunale di Piacenza (

decreto del 22 dicembre 2011) in cui venne affermato che le

disposizioni dettate in materia di

trasformazione non sarebbero applicabili al passaggio da società di capitali ad imprese individuali, in quanto la trasformazione potrebbe coinvolgere unicamente enti plurisoggettivi caratterizzati da un patrimonio separato.

Secondo questo

filone giurisprudenziale

non sarebbe configurabile una “trasformazione eterogenea atipica” da una società di capitali unipersonale verso un'impresa individuale, poiché non sarebbe consentito accedere ad una interpretazione tanto estensiva e analogica delle disposizioni previste agli artt.2500-septies e 2500-octies, cod.civ..

Di diverso avviso è invece una

parte della dottrina che, nell'ottica di tutelare la conservazione dell'impresa, anche in una forma organizzativa differente, ritiene

applicabile la fattispecie della “trasformazione eterogenea atipica”; spunto favorevole sarebbe tratto dalla giurisprudenza di

Cassazione (n. 23019/07) secondo cui “la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell'estinzione del soggetto e nella correlativa creazione di uno diverso, ma configura una

vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto”.

Come anticipato, sul tema interviene ora il

Notariato del Triveneto in occasione della pubblicazione di nuovi orientamenti societari.

Viene al riguardo precisato che, in mancanza di considerazioni oggettive che afferiscano alla struttura e/o allo scopo perseguito e che siano tali da giustificare ragionevolmente una limitazione dell'autonomia dell'impresa con riguardo alla scelta dello strumento organizzativo utilizzato, appare

legittima la trasformazione da una società con unico socio ad una forma di titolarità individuale dell'azienda da parte di una persona fisica; come pure il **fenomeno opposto**, ovvero la trasformazione da impresa individuale a forma societaria.

Secondo il Notariato del Triveneto, tale fattispecie sarebbe infatti del tutto **analogia alla trasformazione da o in comunione d'azienda prevista** dagli artt.2500-septies e 2500-octies, cod.civ., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte.

Fra le parti e nei confronti dei terzi si produrrebbero gli **stessi effetti dello scioglimento senza liquidazione**, nell'ipotesi di trasformazione da società, e **di separazione di patrimoni**, nell'ipotesi di trasformazione in società.

Presupposto necessario è che

la trasformazione non faccia venir meno l'azienda, intesa come l'insieme dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa; sarebbe invece indifferente il fatto che la persona fisica da od in cui viene trasformata la società eserciti personalmente l'azienda. Secondo la Massima in commento a detta fattispecie si applicherebbe l'art.2500-novies, cod.civ. nonché la **continuazione dei rapporti giuridici** prevista dall'art.2498, cod.civ..

Conclude però il Notariato che,

tenuto conto dello stato attuale della giurisprudenza, appare

prudente rispettare negli atti in questione

le disposizioni di forma sui trasferimenti (ad esempio: in materia di normativa urbanistica, di certificazione energetica, di conformità catastale, ecc.).

IVA

Individuazione del luogo delle cessioni per i beni lavorati

di Marco Peirolo

Dalla sentenza resa dalla

Corte di Giustizia nella causa C-446/13 del 2 ottobre 2014 si desume che la natura, **intracomunitaria o interna**, della cessione dipende, innanzitutto, dall' **oggetto dell'ordine d'acquisto** del cessionario non residente, che può essere:

- il **bene lavorato**, oppure
- il **bene da lavorare**.

Nella prima ipotesi (

cessione del bene lavorato), la cessione è intracomunitaria se è effettuata, a titolo oneroso, nei confronti di un soggetto identificato ai fini IVA in altro Paese membro.

Per applicare la non imponibilità di cui all'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 è indispensabile che il

luogo della cessione sia situato in Italia. Dall'art. 32 della Direttiva n. 2006/112/CE si desume che il bene lavorato, cioè conforme al contratto di compravendita, deve partire dal territorio dello Stato a destinazione del cessionario comunitario.

Questa condizione è soddisfatta non solo quando la lavorazione sia

eseguita in Italia, ma anche quando la stessa sia

effettuata in altro Paese membro, purché il bene lavorato ritorni in Italia prima del trasporto/spedizione al cliente estero.

In caso di

lavorazione "esterna", cioè in altro Paese membro, se il bene lavorato non ritorna in Italia, è dato osservare che

il cedente italiano deve identificarsi nel Paese UE del terzista ai fini:

- sia dell'acquisizione intracomunitaria del bene inviato a scopo di lavorazione, che dà luogo ad un **trasferimento a "se stessi"**, da fatturare, in Italia, in regime di non

imponibilità di cui all'art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993;

- sia della **cessione intracomunitaria del bene lavorato**, qualora il cessionario non sia identificato nello stesso Paese UE del terzista. In caso contrario (terzista e cliente identificati nello stesso Paese membro), la cessione deve essere fatturata:
 1. dal cedente italiano, come **operazione non soggetta** ex art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, se l'obbligo d'imposta è traslato sul cessionario (*reverse charge*);
 2. dalla **posizione IVA locale del cedente italiano**, se l'obbligo d'imposta non è traslato sul cessionario.

Nella seconda ipotesi considerata (

), la cessione è intracomunitaria se ricorre la specifica condizione prevista dall'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, che richiede che i beni ceduti siano “ ”.

Dato che l'ordine d'acquisto ha per oggetto il bene da lavorare, non conta il luogo di esecuzione della prestazione, che può essere anche quello del cliente comunitario, ma il **luogo di partenza del bene da lavorare**, che deve coincidere con il territorio dello Stato italiano (si veda, sul punto, la C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E, § 3.2).

Rispetto all'ipotesi considerata, potrebbe accadere che il cessionario comunitario **non sia in grado di conoscere la destinazione finale dei beni fino al termine della lavorazione**. In questa situazione, è opportuno applicare l'IVA sulle eventuali **fatture d'acconto** emesse dal cedente italiano, con successiva attivazione della procedura di **variazione in diminuzione** di cui all'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 – nel rispetto del termine annuale previsto dalla norma – per i beni trasportati/spediti al di fuori dell'Italia dopo la lavorazione.

Per le

fatture di saldo non si pongono, invece, particolari problemi, applicandosi il regime di non imponibilità in dipendenza della destinazione dei beni lavorati.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

CFC a confronto quale preferire?

di Ennio Vial, Vita Pozzi

L'art. 167 del Tuir stabilisce che i soggetti residenti in Italia che detengono **partecipazioni** o imprese in paesi a **fiscalità privilegiata** sono tenuti a **tassare per trasparenza** i redditi prodotti da tali soggetti a condizione che sussista un rapporto di controllo.

La norma è operativa dal 2002. Con la riforma fiscale del **2004** è "sbucato" anche un **nuovo art. 168** del Tuir che prevede una disciplina sostanzialmente analoga anche in ipotesi di **mero collegamento**.

Alcune indicazioni di massima sono utili per entrambe le ipotesi. Innanzitutto, nonostante la norma faccia riferimento alla **white list** di cui all'art.

168 bis, detta white list non è mai stata diramata per cui bisogna ancora fare riferimento alla **black list** di cui al

D.M. 21.11.2001. Tra i paesi "incriminati" rientrano anche il

Lussemburgo (ma solo per le

holding del 29 che ormai non esistono più) e la

Svizzera (per il caso delle società che

non pagano le

imposte municipali e cantonali quali le società holding, ausiliarie e di domicilio).

San Marino

non è mai stato

presente in questa lista ancor prima che entrasse in vigore la convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia.

E' interessante rilevare come il momento in cui il

reddito

viene imputato per trasparenza in Italia è alla

chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del

soggetto estero partecipato. Quindi rileva la chiusura dell'esercizio della controllata e non del controllante italiano. Generalmente, poiché quasi tutti gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare, l

'imputazione avverrà il

31 dicembre, data di chiusura sia per la controllante italiana che per la controllata

paradisiaca.

Un ulteriore elemento interessante attiene al **diverso presupposto** di **applicazione** delle due discipline, atteso che la cfc di controllo di cui all'art. 167 trova applicazione per l'appunto quando sussiste un **rapporto di controllo**, mentre la disciplina di cui all'art. 168, ossia la **cfc da collegamento** opera quando esiste una **partecipazione non inferiore al 20% agli utili**. In un caso si considera il **rapporto di controllo**, che potrebbe intervenire anche con una partecipazione inferiore alla maggioranza assoluta, nell'altra si valuta esclusivamente la partecipazione agli utili.

L'art. 167 co. 6 del Tuir prevede che i redditi del soggetto non residente, **imputati per trasparenza**, sono determinati in base alle disposizioni del nostro testo unico, **salvo alcune eccezioni** espressamente individuate.

Ciò comporta che potrebbe emergere anche una **perdita fiscale**. In questo caso, tuttavia la stessa **non sarà compensabile** con un eventuale **reddito imponibile** del soggetto italiano in quanto si applica una tassazione separata. Pertanto, se il business svolto attraverso il **veicolo paradisiaco** va male, pur non potendo compensare tale perdita con il risultato domestico, quanto meno **evito la tassazione**.

A diverse conclusioni, tuttavia, si giunge se si applica l'art 168 relativo al collegamento. Il comma 2 stabilisce che i redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al **maggior** fra l'**utile prima delle imposte** risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge, da un lato, e un **reddito induttivamente determinato** sulla base dei **coefficienti di rendimento** riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.

In sostanza, per motivi di semplificazione, si usa un **criterio forfetario**. Se la società estera è in perdita, tuttavia, non sono sicuro di non pagare imposte in quanto devo considerare l'eventuale maggiore valore calcolato sui beni e con le **aliquote** indicate nel comma 3.

In particolare si applicano i

seguenti coefficienti:

- l'1% sul valore dei **beni indicati nell'articolo 85**, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei **crediti**;
- il 4% sul valore delle **immobilizzazioni** costituite da beni immobili e da navi (beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del Dpr iva), anche in locazione finanziaria;
- il 15% sul valore delle **altre immobilizzazioni**, anche in locazione finanziaria.

Per evitare la tassazione, pertanto, non è sufficiente essere in perdita, ma serve altresì non avere **cespiti iscritti nell'attivo**. La norma, peraltro, non brilla certo per chiarezza in quanto non precisa cosa si intende per valore dei crediti. Riteniamo che debbano essere **computati solamente i crediti da finanziamento** e non anche quelli commerciali.

AGEVOLAZIONI

L'inutile complicazione per “agevolare” i giovani agricoltori

di Maurizio Tozzi

In precedenti interventi di

[Luigi Scappini](#) sono state illustrate le regole di fondo che disciplinano la nuova detrazione **a favore dei giovani agricoltori** che intendono prendere in locazione terreni per ampliare e sviluppare la propria attività. Tale agevolazione è stata introdotta mediante l'inserimento, ad opera dell'articolo 7 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, di un nuovo comma 1-quinques.1 (già la numerazione è infelice) nell'articolo 16 del Tuir.

Il primo dubbio amletico che si pone è come mai una simile disposizione sia stata collocata all'interno di detto articolo 16, notoriamente rivolto in toto alle locazioni di unità immobiliari residenziali destinate ad abitazioni principali. La risposta è necessariamente articolata. In linea di principio, i giovani agricoltori dovrebbero essere tassati esclusivamente in forza delle rendite catastali, con dunque presumibilmente

IRPEF molto contenuta e tale da non consentire molteplici detrazioni. Poiché le detrazioni, nella generalità dei casi, non consentono riporti nelle dichiarazioni successive per la parte non utilizzata a riduzione dell'imposta lorda, ecco che l'eventuale collocazione della detrazione in commento nell'ambito della “massa” degli oneri detraibili avrebbe creato un falso beneficio. Di contro, l'articolo 16 del Tuir prevede che in caso di “incapienza dall'imposta lorda” (al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni di cui all'articolo 13), avviene **il recupero** del beneficio quale importo da riportare nella dichiarazione successiva o comunque da utilizzare in compensazione. Ecco dunque che solo l'articolo 16 del Tuir consente di dare un senso alla disposizione: in termini pratici, si è in presenza di una sorta di **credito d'imposta** “camuffato” da detrazione.

Pur se risolto l'arcano, l'incipit che ne risulta è che il legislatore, come al solito, si è impegnato a complicare il possibile. Prova ne siano le molteplici condizioni previste, le cose non dette e gli inesorabili ulteriori punti di domanda emergenti.

Sul piano soggettivo, ad affittare i terreni devono essere esclusivamente **i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali** iscritti alla previdenza agricola che abbiano **meno di 35 anni** di età. Relativamente al limite di età sorge il secondo dubbio: la detrazione sarà comunque attribuita anche nel periodo d'imposta di **compimento del 35° anno di età**, ovvero fino al periodo d'imposta antecedente?

Non sono ammesse facili conclusioni, posto che nel tempo **nemmeno l'amministrazione finanziaria** ha avuto idee univoche sul “tema” anagrafico. Nel caso

delle detrazioni per la frequenza delle palestre da parte dei figli, con agevolazione rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, è stato precisato che rileva anche l'anno di compimento dei 5 o dei 18 anni. In altra circostanza, per il diritto d'autore con l'abbattimento forfettario del 40% a favore dei soggetti di età inferiore a 35 anni, la stessa amministrazione ha stabilito che la maggiore percentuale (in luogo di quella canonica del 25%), spetta fino al periodo d'imposta antecedente a quello di compimento del 35° anno. Certo, a voler essere abile indovino potrei asserire che una delle due soluzioni sarà adottata (mi meraviglierei di una terza improbabile interpretazione), ma sul piano tecnico confesso il totale disagio. Di certo, dopo il compimento del 35° anno e a prescindere dalla durata del contratto, la detrazione

non sarà più riconosciuta.

Sul piano oggettivo, oltre alla qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, serve

l'iscrizione alla previdenza agricola. L'assenza di uno solo dei requisiti comporta l'impossibilità di fruire dell'agevolazione. Ad esempio, se Tizio è coltivatore diretto ma non è iscritto alla previdenza agricola, anche avendo meno di 35 anni non detrae. Ancora, se Tizio, oltre ad essere coltivatore diretto, è anche iscritto alla previdenza agricola ma ha più di 35 anni, comunque non ha diritto al beneficio fiscale.

La norma poi prevede, in maniera asettica, che i terreni oggetto di fitto devono essere diversi **da quelli di proprietà dei genitori**, senza aggiungere altro. In merito i dubbi addirittura divengono molteplici:

- non sembra essere prevista una **decorrenza specifica** per i contratti di fitto e pertanto potrebbe trattarsi anche di contratti già in essere;
- non sono previsti limiti soggettivi in capo a colui che pone i terreni in fitto, con la conseguenza che potrebbe trattarsi anche di un soggetto giuridico o un Ente Pubblico;
- dovrebbe essere necessaria la **forma scritta** del contratto di fitto e la relativa registrazione, per dare certezza all'evento che consente la fruizione del beneficio fiscale;
- infine, aspetto davvero paradossale, non è richiesto che i terreni siano posti in lavorazione. Certo, magari in via interpretativa ciò sarà sottolineato, ma stando al tenore letterale della disposizione l'agevolazione permane a prescindere dal reale svolgimento dell'attività sul terreno fittato.

Se già i primi parametri richiesti sono abbastanza articolati e particolari, il calcolo della detrazione rappresenta l'apice del contorsionismo: per fortuna si è avuto il buon senso di non inserire la disposizione nell'ambito del decreto "semplificazioni". Il tetto massimo di detrazione di 80 euro per ettaro di terreno si traduce, considerando l'imponibile il cui 19% conduce a tale

valore, in un tetto massimo di fitto, per ettaro, pari a

421 euro. Cambia qualcosa in funzione dei terreni oggetto di fitto e delle relative caratteristiche? Assolutamente no. È chiaro che chi ha scritto la norma non ha cognizione delle diversità esistenti, posto che ha agevolato solo la “quantità”. Ad esempio, se un soggetto fitta un ettaro di terreno a 1.000,00 euro, magari in considerazione della coltura praticabile e del relativo pregio, pur avendo una detrazione teorica di 190 euro, deve fermarsi ad una detrazione effettiva di 80 euro. Di contro, un soggetto che con gli stessi 1.000,00 euro fitta due ettari di terreno, avrà diritto ad una detrazione fino a 160 euro. Speriamo che a qualcuno non venga in mente di fittare terreni iperinquinati a vario titolo, ma sicuramente a prezzo contenuto e interamente agevolato.

Effettuato questo primo passaggio, si incontra un ulteriore limite:

il tetto massimo di detrazione fruibile è pari a 1.200 euro. Significa che, posto il limite di 80 euro per ettaro, al massimo l'agevolazione si estende su 15 ettari di terreno in caso di detrazione piena su ogni ettaro. Ovviamente, se i terreni ad ettaro hanno un fitto minore (ad esempio, 300 euro per ettaro, con detrazione di 57 euro ad ettaro), gli ettari fittati potranno essere in numero superiore. Anche al riguardo non vi sono distinzioni circa i costi e la qualità del terreno fittato. Pertanto, se un soggetto ha in fitto 20 ettari di terreno al costo annuo di 500 euro per ettaro, con una spesa di 10 mila euro, avrà il massimo della detrazione fruibile, pari a 1.200 euro. Viceversa, in caso di 10 ettari fittati a 1.000 euro ciascuno, la detrazione comunque è ancorata al limite di 80 euro per ettaro, con dunque un tetto massimo di beneficio pari a 800 euro. Non c'è che dire, la fantasia al potere. Una domanda però a questo punto sorge spontanea: in linea teorica non dovremmo essere pronti per la dichiarazione precompilata? Sarà interessante sapere quanti giovani agricoltori sapranno gestire in maniera autonoma la “facile” agevolazione di cui sono stati omaggiati.

Con tanto di perla finale: per esplicita previsione normativa, per l'anno 2014 ai fini della determinazione dell'acconto dovuto

non si tiene conto del nuovo beneficio. E di questo si sentiva davvero il bisogno.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Attenti alla finta email dell'Agenzia delle Entrate

di Teamsystem.com

Nelle ultime settimane molti Italiani hanno ricevuto una comunicazione proveniente dall'**Agenzia delle Entrate**. Si trattava di **un'email** che ha raggiunto migliaia di persone in tutto il Paese invitando i destinatari a consultare le nuove **Linee Guida fiscali**. Tutto sembrava molto chiaro, tranne un piccolo particolare: il messaggio era falso e conteneva **un virus allegato!** Eppure le vittime sono state parecchie, al punto che la stessa Agenzia delle Entrate ha pubblicato un **avviso** sul suo sito istituzionale per **mettere in guardia i contribuenti**.

Giocare con l'emotività

L'idea di usare false comunicazioni di enti pubblici o istituti bancari per diffondere **software malevoli** è una strategia ormai vecchia. Eppure, dal punto di vista dei **pirati informatici** offre numerosi vantaggi. Prima di tutto **attira l'attenzione** di chi legge, molto più di quanto possa fare qualsiasi altro tipo di comunicazione "non ufficiale". Inoltre, usando il nome di un ente riconosciuto, **può contare su una certa credibilità**. Chi sposterebbe nello spam o nel cestino una comunicazione dell'Agenzia? Prima di disfarsene ci si pensa due volte e magari si fa anche un clic sull'allegato per leggere le famose **Linee Guida**. Gli esperti di sicurezza chiamano questa tecnica "**social engineering**" e consiste, in pratica, nello sfruttare le reazioni emotive delle persone per ingannarle e far fare loro ciò che si vuole. Il testo del messaggio gioca proprio su questo meccanismo: **si annuncia un pericolo** (un accertamento fiscale) e **si offre una soluzione** (leggere le Linee Guida) per evitarlo. La soluzione, quindi, sembra a portata di mano. Allegato al messaggio c'è, infatti, un file compresso, chiamato **guida010914.ZIP**. Il nome vuol far intendere che si tratti di una guida realizzata il primo di settembre del 2014 e che al suo interno si trovino tutte le indicazioni per evitare un'indagine del Fisco. In realtà il file DOC all'interno dell'archivio, una volta aperto, non aiuterà a evitare una multa, ma **installerà un virus**.

I segnali d'allarme

Di solito ci si accorge subito quando un messaggio è una truffa: le **email** sono quasi sempre **realizzate con poca cura**. Questi raggiri digitali **provengono spesso dall'estero** e i messaggi sono scritti usando un **traduttore automatico** che genera un **italiano sgrammaticato** e le rende chiaramente riconoscibili. Tuttavia, questa volta, il messaggio è ben realizzato e sembra autentico. Per renderlo più credibile, i pirati informatici hanno usato **il logo dell'Agenzia delle Entrate** nell'intestazione, dandogli così un tono molto "ufficiale". Inoltre, il testo è scritto in un ottimo italiano, segno che con molta probabilità i malfattori non arrivano da tanto lontano.

Gli effetti del virus

Il virus allegato alla finta comunicazione si chiama **Trojan.DocDownloader.G** ed è nascosto in un file di Word. Una volta attivato, permette al suo autore di scaricare e installare altri programmi dannosi sul computer infetto. In questo modo il **pirata informatico** può controllare a distanza il PC per farne quello che vuole. Gli obiettivi variano a seconda dei casi: spesso i computer controllati da un **trojan** vengono semplicemente utilizzati per **inviare messaggi di posta indesiderata**, ma il virus può anche sottrarre **documenti o dati riservati** come quelli per l'accesso all'**Internet Banking**. Insomma, occhi aperti e aggiorniamo l'antivirus!